

**GIUDICE DI PACE DI ROMA****Sezione****4 Via Teulada 28/40 - <http://gdp.giustizia.it>****A:** *Ricorrente Principale*

Difeso da:

FACHILE SALVATORE**OGG:** Ricorso n. 42634/2012 R.G.Giudice di Pace **LIBERATI MONICA (4^CANC.)**

Promosso da:

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 05/12/2012
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
*Sabino Libera**liq. G.P.*

Il GDP

Atti gli atti e scelta la riserva in
munto al ricorso proposto dal Sp.

sp 4263/12
f

nato a [redacted] (Egitto) in data [redacted] '92
rappresentato dall' Av. Salvatore Fachick
ed attualmente domiciliato presso il suo
studio in Roma - P.zza G. Marconi n. 8 ovvero
il decreto di espulsione dall' Italia emesso
dal Prefetto di Roma il 5/05/2012, così
procede:

il decreto di espulsione è stato emesso ai
termini dell' art. 13 lett. a) co 2 del N. 286/88
e successive modificazioni per aver il ricor-
rente fatto ingresso in Italia sottraendosi
ai controlli di frontiera e non è stato rispettato
ai sensi dell' art. 10,

dalle accertazioni depositate in atti
è emerso che il ricorrente faceva ingresso
in Italia all' età di diciannove anni e
non essendo accompagnato da un genitore
o affidato ad altro soggetto adulto venne ammesso
ad opera del competente Dipartimento del
Comune di Roma presso il Centro di prima

cecegliense per minori - Istituto Sora Tomiglia -
riscuotivamente presso la Comunità Educativa
Casa di Maria (Associazione Centro Fidei omnia)
che segue un percorso di formazione educa-
tivo anche dopo il compimento del diciottesimo
anno di età;

nel caso in questione deve evidenziarsi che
debbono considerarsi minori con conseguente
mantenimento della tutela e applicabilità
del divieto di espulsione di cui all'art 13 co 2
lett e) del DLgs 286/98 anche e cittadini
stranieri che sono minori secondo la legisla-
zione del proprio ordinamento; in un caso
risultato che secondo la legislazione
egiziana la maggiore età si raggiunge
al compimento del 21 anno di età;

inoltre risulta che nell'ipotesi in questione
il permesso di soggiorno per affiliazione non
è stato chiesto a favore del ricorrente prima
del compimento del diciottesimo anno di
età in quanto stesso forse stato inserito
nella indicata comunità educativa di accoglienza
e forse stato segnalato alla competente Autorità.
Qualora la sua presenza in Italia può essere

non accompagnata, la dichiarazione di
apertura di tutela è nominata di tutore
avvenuta in data 25/05/2012, dopo il compi-
mento del diciottesimo anno di età del
recorrente (nato il 11/01/1992) ma
ancora minorenni secondo la legisla-
zione epoxone fino al compimento del
ventunesimo anno di età.

Visto l'art 19 del N. l. n. 286/98 e suc-
cesse modificazioni in conseguenza
del nuovo decreto più di efficacia
giuridica il decreto di espulsione
dell'Italia emesso dal Dufetto di
Roma in data 5/05/2012.

Ammette il recorrente al protetto
patrocinio e spesa dello Stato.

4/12/12

Roma all'erti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 5 DIC 2012

IL CANCELLIERE
Sabina Vidonis



IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Via Gregorio VII, 122 - ROMA
UFFICIO STRANIERI

DECRETO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 15-QUATTORDECIES
L. 30/07/1990 N. 217 - D.P.R. 30/05/2002 N.115

R.G. n. 42634/12

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Dott. Tommaso Alberti

verificata l'ammissibilità della domanda;

ammette

il gratuito patrocinio.

Vista la richiesta di liquidazione dell'Avv. Dott. Avv. Sebastiano Forlino

Difensore dello straniero: [REDACTED]

Poiché trattasi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della L. 30/07/1990 n. 217, così come modificata dalla L. 29/03/2001 n.314;
visto l'art. 15 quattordecies della L. 30/07/1990 n. 217;
visto l'art. 142 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115

LIQUIDA

Al predetto difensore la somma di Euro 155,00 e Euro 17,50 per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuti.

Roma, 9/12/12 -

IL GIUDICE DI PACE

Tommaso Alberti